



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 79 DEL 28-12-2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** e questo giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **18:28** nella presso il Municipio di Abetone, si riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **DIEGO PETRUCCI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
DANTI MARCELLO	X	
BACCI GABRIELE		X
TONARELLI ANDREA	X	
FORMENTO ANDREA	X	
PETRUCCI MAURIZIO	X	
SCANDAGLI VERONICA	X	
ZIVIANI TOMMASO	X	
PETRUCCI DIEGO	X	
COSTA DAVIDE	X	
CORSINI LEONARDO	X	
BALLANTINI FRANCO	X	

Numero totale PRESENTI: **10** ASSENTI: **1**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. EMANUELE GELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **FORMENTO ANDREA - ZIVIANI TOMMASO - CORSINI LEONARDO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i seguenti interventi:

- omissis -

Si apre la discussione, i cui interventi omissis sono integralmente contenuti nel file audio allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto delle seguenti deliberazioni:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2024-2025 e delle successive delibere di variazione;
- deliberazione del Consiglio Comunale nr. 80 del 29.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 e delle successive delibere di variazione;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 05.01.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2023-2024-2025 e delle successive delibere di variazione ;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 18.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2024-2024 e delle successive delibere di variazione .

Visto il decreto del Sindaco n. 13 del 22/05/2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Tania Petrucci l'incarico di Responsabile del Servizio Finanze Bilancio e Tributi.

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile Servizio Finanze, Bilancio e Tributi.

Vista la legge n. 160/2019 e richiamati in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Precisato che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 7 lettera h) del D. Lgs. n. 504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 23/2011, e confermato dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749, il quale prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 755 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Richiamato l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 il quale fra l'altro stabilisce che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono

diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato l' art. 6- ter del D.L 132/2023 convertito nella Legge 27/11/2023 nr. 170 il quale al comma 1 stabilisce che l' obbligo di redigere la delibera di approvazione della aliquote IMU tramite l' elaborazione del prospetto, utilizzando l' applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell' Economia e delle Finanze decorre dall' anno 2025.

Considerato, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatoria per l'anno 2024 ma sarà operativa a partire dal 2025.

Richiamato il comunicato del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 30 novembre 2023 avente ad oggetto " Proroga all' anno d' imposta 2025 dell' obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell' IMU tramite l' elaborazione del Prospetto".

Vista la deliberazione di C.C. n. 74 del 29.12.2022 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023.

Viste le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Precisato che la determinazione delle aliquote viene effettuata tenendo conto della volontà dell'Amministrazione di non inasprire la pressione fiscale.

Considerato che il Catasto del Comune di Abetone Cutigliano è composto da tre diverse sezioni catastali e che per le stesse sono previsti diversi estimi catastali.

Ritenuto opportuno tenere conto di tale diversificazione al fine della determinazione delle aliquote IMU così da consentire, per quanto possibile, una perequazione del prelievo fiscale

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2024 nel modo seguente:

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze territorio Sezione catastale A, B e C	0,50% con una detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale Sezione catastale A, B e C	0,00%
Aree edificabili territorio Sezione catastale A e B	1,03%
Aree edificabili territorio Sezione catastale C	1,06%
Fabbricati gruppo catastale D territorio Sezione catastale C	1,06%
Fabbricati gruppo catastale D (ad esclusione fabbricati categoria catastale D/5) Sezione catastale A e B	0,92%
Fabbricati categoria catastale D/5 territorio Sezione catastale A e B	1,03%
Fabbricati categorie catastali C/1 e C/3 territorio Sezione catastale A e B	1,02%
Fabbricati categorie catastali C/1 e C/3 territorio Sezione catastale C	1,06%

Fabbricati categorie catastali A/10 territorio Sezione catastale A e B	1,03%
Fabbricati categorie catastali A/10 territorio Sezione catastale C	1,06%
Tutti gli altri immobili territorio Sezione catastale A, B e C (aliquota ordinaria)	1,04%

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visti:

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 31.07.2020.
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto altresì l'allegato parere favorevole reso dal Revisore dei Conti acquisito in ottemperanza all'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che al procedimento amministrativo correlato al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché di quanto stabilito dalla sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO.

Preso atto altresì, che i partecipanti alla seduta, compreso il Segretario comunale, hanno dichiarato di non trovarsi, rispetto a quanto deliberato, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale.

Dopo votazione avente il seguente esito:

presenti	n. 10	(dieci)
voti favorevoli	n. 3	(tre)
voti astenuti	n. 5	(Petrucci Diego, Tonarelli Andrea, Costa Davide, Corsini Leonardo e Ballantini Franco)
voti contrari	n. 2	(Scandagli Veronica e Formento Andrea)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI APPROVARE** le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, nel modo seguente:

Abitazione principale e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze territorio Sezione catastale A, B e C	0,50% con una detrazione di € 200,00
---	--------------------------------------

Fabbricati rurali ad uso strumentale Sezione catastale A, B e C	0,00%
Aree edificabili territorio Sezione catastale A e B	1,03%
Aree edificabili territorio Sezione catastale C	1,06%
Fabbricati gruppo catastale D territorio Sezione catastale C	1,06%
Fabbricati gruppo catastale D (ad esclusione fabbricati categoria catastale D/5) Sezione catastale A e B	0,92%
Fabbricati categoria catastale D/5 territorio Sezione catastale A e B	1,03%
Fabbricati categorie catastali C/1 e C/3 territorio Sezione catastale A e B	1,02%
Fabbricati categorie catastali C/1 e C/3 territorio Sezione catastale C	1,06%
Fabbricati categorie catastali A/10 territorio Sezione catastale A e B	1,03%
Fabbricati categorie catastali A/10 territorio Sezione catastale C	1,06%
Tutti gli altri immobili territorio Sezione catastale A, B e C (aliquota ordinaria)	1,04%

3. **DI RISERVARSI** comunque la possibilità di procedere, nei termini di legge, all'eventuale revisione delle aliquote e delle relative regolamentazioni con efficacia dal 1° gennaio 2024, qualora si ravvisi la necessità di conformarli alle modifiche normative eventualmente introdotte con la Legge di Bilancio 2024 e dai provvedimenti collegati.

4. **DI PRECISARE** che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

7. **DI PROVVEDERE** a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

8. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2024 ai sensi dell'articolo 172 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione avente il seguente esito:

presenti	n. 10	(dieci)
voti favorevoli	n. 10	(dieci)
voti astenuti	n. 0	(zero)
voti contrari	n. 0	(zero)

data l'urgenza del provvedere, **DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DIEGO PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e. ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 118

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **18-12-2023**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 118

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024
-----------------	--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **18-12-2023**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 28-12-2023

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024
----------	--

Pubblicata all'Albo Pretorio <i>on-line</i> dal 29-12-2023 per 15 giorni consecutivi.	
29-12-2023	L'INCARICATO Sisi Stefano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

Verbale dell'organo di revisione n. 37 del 5.12.2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data 5.12.2023 avente per oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024”.

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000.

Vista la legge n. 160/2019 e richiamati in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU).

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato l'art. 6- ter del D.L 132/2023 convertito nella Legge 27/11/2023 nr. 170 il quale al comma 1 stabilisce che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze decorre dall'anno 2025.

Considerato, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023, non è più obbligatoria per l'anno 2024 ma sarà operativa a partire dal 2025.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2023 avente ad oggetto “Proroga all'anno d'imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto”.

Rilevato che la formulazione delle aliquote garantisce la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall' Ente e consente di mantenere gli equilibri di bilancio

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e constatato che la stessa è conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Abetone Cutigliano, lì 5 dicembre 2023

Il Revisore dei Conti del Comune di Abetone Cutigliano
(Dott.ssa Francesca Corsini)